3) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.

Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato con la maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che sono di applicazione immediata. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può rinviare di un mese al massimo, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

2. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente paragrafo si applicano le seguenti disposizioni:

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, se necesario procedendo ad una votazione.

Il parere viene messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di esigere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa la informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.»

4) Nell'articolo 14 è soppresso il secondo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio che completa l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi legali e professionali di sicurezza sociale

COM(87) 494 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 27 ottobre 1987)

(87/C 309/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale [1] prevede, all'articolo 3, paragrafo 2 che essa non si applica alle disposizioni concernenti le prestazioni ai superstiti, né a quelle concernenti le prestazioni familiari e precisa, all'articolo 7, paragrafo 1 che essa non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione talune disposizioni limitativamente definite;

considerando che la direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale [2] si applica, in virtù dell'articolo 4, solo a un numero limitato di rischi per quanto concerne i lavoratori autonomi; che l'articolo 9 di detta direttiva prevede che gli Stati membri possono differirne l'attivazione relativamente alla fissazione del limite di età per la concessione di pensioni e alle pensioni dei superstiti;

[1] GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.

[2] GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40.

considerando che il Consiglio ha adottato, il 24 luglio 1986, una risoluzione concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne [1] nella quale afferma in particolare il proprio sostegno ai grandi orientamenti della comunicazione della Commissione concernente un nuovo programma a medio termine «Parità delle possibilità per le donne 1986-1990» [2]; che tale programma prevede che sia proposto un nuovo strumento giuridico per completare le disposizioni esistenti nei settori non contemplati dalla legislazione in vigore sotto il profilo della progressiva individualizzazione dei diritti;

considerando che nella risoluzione del 22 dicembre 1986 del Consiglio, relativa ad un programma di azione per l'aumento dell'occupazione [3], è ribadita, nel punto II, paragrafo 2, lettera f), l'intenzione di garantire alle donne una maggiore parità di accesso al mercato del lavoro e la parità di possibilità all'interno di quest'ultimo, attuando in particolare il programma comunitario a medio termine 1986-1990;

considerando che la direttiva 86/378/CEE prevede all'articolo 9, lettere a) e b) l'adozione di una successiva direttiva destinata ad abrogare le deroghe in essa autorizzate;

considerando che è opportuno realizzare il principio della parità di trattamento in quei campi in cui l'applicazione delle direttive 79/7/CEE e 86/378/CEE è esclusa o può essere esclusa o differita, al fine di giungere alla completa eliminazione delle discriminazioni basate sul sesso in materia di sicurezza sociale; che è opportuno fissarne le modalità;

considerando che l'attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità;

considerando che la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile costituisce uno degli obiettivi della Comunità e implica in particolare le necessità di promuovere l'uguaglianza nel progresso delle condizioni di copertura da parte dei regimi legali e professionali di sicurezza sociale;

considerando che, per conseguire tale obiettivo, occorre in particolare prendere in considerazione quegli strumenti tendenti a promuovere l'individualizzazione dei diritti;

considerando che la realizzazione di tale obiettivo deve essere abbinata a disposizioni transitorie destinate a proteggere talune categorie di titolari di diritti esistenti;

considerando l'entità delle interferenze tra i regimi legali e professionali; che le direttive 79/7/CEE e 86/378/CEE ne tengono conto; che occorre di conseguenza agire contemporaneamente in questi due campi mediante un unico atto legislativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Scopo della presente direttiva è completare, nei settori precisati all'articolo 3, l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, come definito all'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 86/378/CEE, qui di seguito denominato «principio della parità di trattamento».

2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a causa della maternità.

Articolo 2

La presente direttiva si applica:

a) alla popolazione attiva (inclusi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria, e le persone in cerca di lavoro);

b) ai lavoratori pensionati;

c) ai lavoratori invalidi;

d) ai familiari, superstiti e altre persone a carico di quelle di cui alle lettere a), b) e c). La definizione di tali categorie di persone è in funzione del diritto nazionale degli Stati membri.

Articolo 3

Nelle condizioni stabilite dalla presente direttiva, il principio della parità di trattamento è esteso:

a) alle disposizioni dei regimi legali concernenti le prestazioni ai superstiti e le prestazioni familiari;

b) alle corrispondenti disposizioni dei regimi professionali (incluse quelle concernenti le prestazioni familiari dei regimi professionali a favore dei lavoratori autonomi);

c) ai settori in cui l'attuazione del principio della parità di trattamento può essere esclusa o differita in virtù:

 i) dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d) della direttiva 79/7/CEE; oppure

 ii) dell'articolo 9, lettera a) della direttiva 86/378/CEE;

d) alle disposizioni concernenti l'assistenza sociale nella misura in cui siano destinate a completare le prestazioni di cui alle lettere a) o c), punto i) o a sostituirle.

[1] GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2.
[2] Supplemento al Boll. CE 3/86.
[3] GU n. C 340 del 21. 12. 1986, pag. 2.

I. Prestazioni ai superstiti

PRESTAZIONI AL CONIUGE SUPERSTITE

Articolo 4

Il principio della parità di trattamento implica, in materia di prestazioni al coniuge superstite, la mancanza di qualsiasi discriminazione basata sul sesso e a tal fine:

a) o il riconoscimento, nelle stesse condizioni, al vedovo del diritto alle pensioni o altre prestazioni previste a favore delle vedove;

b) o la sostituzione delle prestazioni alle vedove, creando o estendendo un sistema di diritti propri, aperti al coniuge superstite senza distinzione di sesso.

PRESTAZIONI AGLI ORFANI

Articolo 5

Il principio della parità di trattamento implica, in materia di prestazioni a favore degli orfani, la mancanza di qualsiasi discriminazione basata sul sesso:

a) del genitore deceduto o

b) dell'orfano.

PRESTAZIONI PER ALTRI SUPERSTITI

Articolo 6

Il principio della parità di trattamento implica, in materia di prestazioni a favore di altri superstiti, la mancanza di qualsiasi discriminazione basata sul sesso:

a) della persona deceduta o

b) del superstite.

II. Prestazioni familiari

PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO E PREMI DI NASCITA O DI ADOZIONE

Articolo 7

1. Il principio della parità di trattamento implica la mancanza di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in materia

a) di prestazioni per il figlio e

b) di prestazioni istituite a favore dei genitori al fine di aiutarli ad assumere la propria potestà di genitori.

2. Il principio della parità di trattamento così completato in questo campo si applica tanto ai genitori naturali quanto alle altre persone aventi a carico un figlio e rispondenti pertanto alle condizioni (diverse da quelle incompatibili con tale principio) per la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo 1.

3. A meno che sia legalmente previsto un diritto ripartito tra i genitori, le prestazioni sono versate senza discriminazione all'uno o all'altro dei genitori. A tal fine:

— in caso di vita comune, le prestazioni sono versate alla madre unicamente se i genitori non hanno esercitato un'opzione per decidere chi dei due sarà il beneficiario delle prestazioni;

— in caso di divorzio o di separazione, le prestazioni sono versate al genitore che effettivamente ha a carico il figlio.

PRESTAZIONI PER ADULTI A CARICO

Articolo 8

Il principio della parità di trattamento implica, in materia di prestazioni a causa dell'esistenza di un adulto a carico, la mancanza di qualsiasi discriminazione basata sul sesso:

a) dell'adulto a carico;

b) della persona che ha a carico l'adulto in questione.

III. Estensione del principio della parità di trattamento ai settori in cui la sua applicazione poteva essere esclusa o differita in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d) della direttiva 79/7/CEE e dell'articolo 9, lettera a) della direttiva 85/378/CEE

ETÀ PENSIONABILE

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dall'articolo 10, quando è fissata una età pensionabile per la concessione delle pensioni di vecchiaia e di collocamento a riposo, tale età deve essere identica per i due sessi.

2. Se la fissazione di un'età identica implica per i lavoratori di un determinato sesso, una diminuzione o un aumento di tale età, deve essere prevista una progressiva attuazione e devono essere riconosciute garanzie temporanee ai lavoratori che hanno già raggiunto l'età prescritta consentendo loro, qualora lo desiderino, di chiedere la pensione all'età anteriormente prevista.

3. Nei casi di un regime in cui non è fissata un'età precisa, è rispettato il principio della parità di trattamento se:

a) nei limiti determinati, la scelta dell'età è lasciata ai beneficiari che soddisfano le condizioni prescritte, le quali devono essere identiche per i due sessi, oppure

b) il diritto alla pensione o a un'altra prestazione dipende esclusivamente dal numero di anni assicurativi maturati, identico per i due sessi.

Articolo 10

1. Deve essere eliminata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda i vantaggi concessi in materia di assicurazione per la vecchiaia alle persone che hanno allevato figli, nonché per quanto concerne i diritti a prestazioni maturate in seguito a periodi di interruzione dell'attività professionale dovuti all'educazione dei figli, se tali persone hanno effettivamente interrotto l'attività a tale scopo.

2. La concessione di diritti per prestazioni di vecchiaia o d'invalidità a titolo di diritti derivati del coniuge, o la maggiorazione di prestazioni a lungo termine d'invalidità, vecchiaia, infortunio sul lavoro o malattia professionale per il coniuge a carico è autorizzata unicamente nei confronti del coniuge che alla data di attivazione della presente direttiva non abbiano potuto costituire diritti propri per tali prestazioni.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 11

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di sostituire a un sistema di diritti derivati, che riconosca al coniuge di un assicurato il beneficio delle prestazioni sociali previste dalle direttive 79/7/CEE e 86/378/CEE e dalla presente direttiva a causa dei suoi vincoli giuridici con detto assicurato, un sistema che istituisce diritti propri, riconosciuti individualmente a ciascun beneficiario per le seguenti prestazioni:

— in caso di malattia, l'assistenza sanitaria;

— in caso di vecchiaia, il diritto a una pensione completa;

— in caso di decesso di un congiunto, il diritto per il superstite ad un aiuto finanziario giustificato da motivi di salute o dalla situazione sociale negli anni precedenti l'età in cui si è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, nonché il beneficio di misure temporanee in caso di vedovanza prematura con figlio o figli a carico.

Articolo 12

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 2 della presente direttiva, le direttive 79/7/CEE e 86/378/CEE avranno effetto nel campo disciplinato della presente direttiva, a decorrere dalla data prevista per la sua attuazione, con le seguenti modifiche:

a) nella direttiva 79/7/CEE,

 i) all'articolo 3 è abrogato il testo del paragrafo 2, e

 ii) all'articolo 7, paragrafo 1 è abrogato il testo delle lettere da a) a d);

b) nell'articolo 9 della direttiva 86/378/CEE è abrogato il testo delle lettere a) e b).

Articolo 13

1. Gli articoli 5 e 6 della direttiva 79/7/CEE e gli articoli 7, 10 e 11 della direttiva 86/378/CEE si applicano alle materie contemplate dalla presente direttiva.

2. Per quanto riguarda l'applicazione del principio della parità di trattamento alle prestazioni al coniuge superstite o all'età pensionabile, la direttiva non può essere invocata relativamente alle domande presentate anteriormente alla data di attuazione della direttiva stessa.

Articolo 14

1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9, lettera c) della direttiva 86/378/CEE, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Entro quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili a consentirle di redigere una relazione da sottoporre al Consiglio sull'applicazione della presente diretiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.